

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO R.G. n. 7637/2024

2. Nome del ricorrente: Roberto Coppola, Davide Borghi Gentile, Roberto Abate, Silvia Contiguglia, Rosalia Di Giorgio, Vito Maniscalco, Laura Andorlini, Maria Luigia Apa, Cinzia Paladini, Chiara Pinto, Mauro Salvitti, Graziella Santangelo

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il Ministero dell'Istruzione e del Merito

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

dell'art. 17, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e della predetta Ordinanza Ministeriale avente ad oggetto “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente.

3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 400 DEL 3 AGOSTO 1988. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 3 MAGGIO 1999. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ARBITRARIETÀ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DEGLI ATTI DELLA P.A. BUON E BUON ANDAMENTO. ILLOGICITÀ. ASSENZA DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. ILLEGITTIMITÀ DELLA ORDINANZA N. 88 DEL 16 MAGGIO 2024 PER LA MANCATA SOTTOPOSIZIONE DELLA “BOZZA” AL VAGLIO DEL CSPI.

Il D.P.C.M. del 4 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023, n. 224, definisce il nuovo sistema di percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I percorsi formativi sono diversi a seconda della categoria di docenti a cui sono rivolti.

Per i ricorrenti, tutti con tre anni di servizio, sono stati istituiti percorsi da 30 CFU.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, “Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie

per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2”.

Si tratta di corsi per i quali almeno il 50% delle attività deve svolgersi in presenza ed è previsto il conseguimento di 9 CFU di tirocinio indiretto, sempre da svolgersi in presenza. Il contenuto dei percorsi è disciplinato dall’Allegato 2 al DPCM 4 agosto 2023.

I percorsi pensati per i c.d. triennalisti sono radicalmente diversi da quelli con numero di CFU equivalente ma istituiti per i docenti abilitati e/o specializzati che, invece, sono percorsi senza selezione in ingresso che si svolgono completamente online in modalità asincrona, spesso senza un controllo delle presenze, non sono richieste prove intermedie ma solo una prova finale, non è previsto alcun tirocinio ed hanno una durata breve.

Tali percorsi per i triennalisti, avrebbero dovuto essere avviati già a partire dall’autunno 2023, tuttavia, ad oggi non sono ancora stati attivati in quanto gli atenei non hanno ancora ottenuto l’accreditamento da parte il MUR e si avvieranno, non in tutti gli atenei e non per tutte le classi di insegnamento, presumibilmente a partire da settembre 2024, ovverosia in tempi ovviamente non utili per l’inserimento del titolo in GPS a seguito dell’aggiornamento di cui all’O.M. n. 88/2024.

I ricorrenti, tutti triennalisti, tramite la frequenza di tali corsi non solo avrebbero potuto perfezionare la propria abilitazione ma, per quanto qui di interesse, avrebbero potuto ottenere nella graduatoria del sostegno da cui ambiscono a lavorare, l’ulteriore incremento di 36 punti riservato a coloro che hanno preso parte ai percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023.

II. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA E SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALTRI TITOLI DEL DOTTORATO DI RICERCA, ASN E DEL TFA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ABNORMITÀ DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO. ILLOGICITÀ. MANIFESTA IRRAGIONevolezza. ARBITRARIETÀ. CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE. ASSENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST.

Il DPCM del 4 agosto 2023, all'art. 13 prevede che *“coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento”*. Pertanto, si introduce un nuovo modo di conseguire “ulteriori abilitazioni” all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso, nonché per l'accesso in ruolo a tempo indeterminato. In base alla novella normativa, basterebbe frequentare taluni “corsi formativi”, rigorosamente a pagamento, che non godono di una stretta regolamentazione ma sono liberamente, e talvolta arbitrariamente, organizzati dalle Università, anche private, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare. All'esito di tale percorso, i corsisti che risultano idonei ricevono 30 CFU e conseguono il relativo titolo, che possono spendere e vedersi valutare nelle graduatorie quali le GPS che qui ci occupano. Si censura, dunque, l'illegittimità e la sproporzione del punteggio che la tabella di valutazione A.3., richiamata dalle tabelle A.7 e A.8, attribuisce a coloro che abbiano frequentato tali percorsi di formazione iniziale, che, per l'appunto, arrivano ad ottenere ben 36 punti aggiuntivi per ogni abilitazione ottenuta ai sensi del DPCM 4 agosto 2023. *nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento”*.

Pertanto, si introduce un nuovo modo di conseguire “ulteriori abilitazioni” all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso, nonché per l'accesso in ruolo a tempo indeterminato. In base alla novella normativa, basterebbe frequentare taluni “corsi formativi”, rigorosamente a pagamento, che non godono di una stretta regolamentazione ma sono liberamente, e talvolta arbitrariamente, organizzati dalle Università, anche private, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare. All'esito di tale percorso, i corsisti che risultano idonei ricevono 30 CFU e conseguono il relativo titolo, che possono spendere e vedersi valutare nelle graduatorie quali le GPS che qui ci occupano. Si censura, dunque, l'illegittimità e la sproporzione del punteggio che la tabella di valutazione A.3., richiamata dalle tabelle A.7 e A.8, attribuisce a coloro che abbiano frequentato tali percorsi di formazione iniziale, che, per l'appunto, arrivano ad ottenere ben 36 punti aggiuntivi per ogni abilitazione ottenuta ai sensi del DPCM 4 agosto 2023.

III. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione. arbitrarietà manifesta. violazione del principio di trasparenza dell'azione della p.a. violazione dell'art. 7 della l. 241/1990. violazione del principio meritocratico. violazione del principio di buon andamento della p.a. efficacia ed efficienza. violazione dell'art. 97 cost. violazione del principio di ragionevolezza. eccesso di potere. disparità di trattamento. ingiustizia manifesta. violazione del principio di buona fede e leale collaborazione. violazione del principio del legittimo affidamento. violazione dei principi di principi di legalità e imparzialità. sviamento di potere e non perseguimento dell'interesse pubblico.

Il Ministero ha agito eludendo i più basilari strumenti posti a garanzia del cittadino e dell'azione amministrativa. Il punteggio assegnato ai percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023, peraltro, è stato adottato senza alcuna istruttoria e senza alcuna evidente motivazione. Di particolare gravità è la circostanza che i ricorrenti non hanno potuto conoscere il punteggio che sarebbe stato attribuito a tali percorsi prima del 16 maggio 2024, data di pubblicazione dell'O.M. Il Ministero ha violato il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, impedendo a parte ricorrente di conoscere la portata dell'atto che sarebbe stato adottato in relazione al punteggio assegnato ai percorsi abilitanti in analisi. Ebbene, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa stabilisce l'obbligo di rendere visibile e controllabile all'esterno l'operato della P.A., operato che, come già detto, non è stato reso conoscibile ai ricorrenti e neanche al CSPI quale organo di garanzia. La trasparenza nel diritto amministrativo persegue la logica e l'obiettivo del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione che nel caso di specie sono stati completamente violati.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nelle GPS di prima e seconda fascia per le classi di concorso ADSS, ADMM per l'a.s. 2024/25 pubblicata sul sito degli USP e segnatamente:

AT Ancona <https://www.istruzione-ancona.it/pubblicazione-gps-per-il-biennio-2024-2025-e-2025-2026/>

AT Potenza http://www.basilicata.istruzione.it/news/graduatorie_pz_def.shtml

AT Foggia <https://www.flpscuolafooggia.it/ust-foggia-pubblicazione-graduatoria-gps-2024-2027/>

AT Napoli <https://www.uat-napoli.it/graduatorie-provinciali-di-supplenza-gps-pubblicazione-graduatorie-scuola-secondaria-di-secondo-grado-biennio-2024-2026/>

AT Novara <https://www.istruzioneepiemonte.it/novara/graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-gps-del-personale-docente-ed-educativo-di-ogni-ordine-e-grado-a-s-2023-2024/>

AT Palermo <https://pa.usr.sicilia.it/graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-gps-personale-docente-e-educativo-valevoli-per-il-biennio-2024-2025-2025-2026-ripubblicazione/>

AT Reggio Emilia <https://re.istruzioneer.gov.it/2024/08/14/graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-aa-ss-2024-25-2025-26-pubblicazione/>

AT Roma <https://www.atpromaistruzione.it/atp/category/reclutamento/graduatorie/graduatorie-gps/>

AT Trapani <https://tp.usr.sicilia.it/decreto-di-pubblicazione-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-gps-valevoli-per-il-biennio-2024-2026/>

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **7649/2024) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Terza bis del “*T.A.R.*”;**

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con Decreto presidenziale n. 4459/2024.

7. Testo integrale dell’atto introduttivo in allegato.